


Ex
Bibliotheca
Advocati Caroli
Antonii Mollis

Tapa, e Gridario
Di
Monsig.^o Giambattista Visconti.
&
Dichiarazioni, ed Operazioni
Sulli Statuti del Principato
Della Riviera di S.^{to} Giulio d'Orta.
Ed altre notizie, e memorie. Legali.
Attinenti
Al detto Principato.

196

FONDAZIONE
MARAZZA



FONDAZIONE
MARAZZA

TASSA

Dall' Ill.^{mo}, e Reu.^{mo} Monsignor
DON GIO. BATTISTA
VISCONTI

Vescovo di Novara, e Conte della
Riviera d' Horta, di Gozzano,
e Pieve, e Signor di Soriso &c.

*Ordinata da offeruarsi ne Tribunali delle
Castellanie, della detta Riviera,
e Pieve sudette.*

Con l'aggiunta de' giorni feriatì nel Tribunale
della detta Castellania della Riviera d' Horta.



FONDAZIONE
MARAZZA

07

suav



Alta Ordinata da Monsignor Ill. ^{mo} è Reu. ^{mo}
 Monsignor Gio: Battista Visconti Vescovo di
 Novara, e Conte della Riviera d'Orta, da
 offerarsi nel suo Tribunale delle Castellanie
 della detta Riviera tanto nel civile, quanto
 nel criminale, & fuori delle cose contenute, & oltre il
 tassato in questa non dourà, ne potrà alcuno hauere,
 ne pretendere eos' alcuna.

Per il Sig. Castellano nelle Cause Criminali.

IL Sig. Castellano per la liberatione di ciascun reo
 nelle cause capitali trattandosi d'vn sol delitto habbi
 lire dodeci ————— lir. 12. .
 Trattandosi di più delitti capitali benchè risul-
 tanti dall'istesso processo habbi per il primo
 sempre lire dodeci ————— lir. 12. .
 E per gl'altri per caduno lire sei ————— lir. 6. .
 Essendo più delitti non capitali habbi per il pri-
 mo lire sei ————— lir. 6. .
 Et per gl'altri per caduno lire tre ————— lir. 3. .
 Nelle cause non capitali per la liberatione del
 reo essendo vn sol delitto habbi lire sei ————— lir. 6. .
 Essendo più per il primo sempre lire sei ————— lir. 6. .
 Et per gl'altri per caduno lire tre ————— lir. 3. .
 Per la presentatione, ordinazione, & assoluione
 delle grazie ancorche fossero più delitti, &
 che risultassero da più processi, o siano capitali
 o non capitali lire dodeci ————— lir. 12. .
 Per la liberatione, o sia ordinazione assolutoria,
 essendo vn sol delitto e capitale lire dodeci ————— lir. 12. .

4
 Essendo più capitali risultanti anco dal medesimo processo per il primo sempre lire dodeci lit. 12.
 E per gl'altri lire sei lit. 6.
 Nelle cause non capitali si pagará la metà rispettivamente come sopra.
 Nelle cause, nelle quali si farà compositione ciascun reo pagará il medesimo che s'è detto per le liberationi hauendo riguardo à delitti capitali, e non capitali, & al numero de capi d'essi delitti.
 In tutti li predetti casi, quando li delitti risultanti dal medesimo processo fossero più di tre, non possi il Sig. Castellano pigliare da ciascun reo se non per tre capi, anponendo sempre li capitali se vi saranno, e per quelli dipendenti da altri processi separati doua ciascun reo pagare per quanti capi saranno rispettivamente come sopra.
 Dichiarando, che per costituire capi di delitti separati quanto si pagar gl'altri honorarij doueranno essere delitti distinti, e commessi in diuerso tempo, & non vnico actus, & dependentemente l'vno dall' altro.
 Per il rilascio di ciascun reo caserato computato il contributo, e trattandosi d'vn sol delitto lire sei lit. 6.
 Essendo più, e risultanti dal medesimo processo, ò da diuersi in tutto lire noue lit. 9.
 Per dar il giuramento, & esaminar testimonij alla difesa essendo vn sol reo per cadun testimonio lire vna soldo dieci lit. 10.
 Essendo

5
 Essendo più rei per cadun testimonio lire due lit. 2.
 Per le relationi del Stato della causa ad istanza della parte essendo vn sol capo di delitto lire sei lit. 6.
 Essendo più capi risultanti dal medesimo processo in tutto lire dodeci lit. 12.
 Et essendo più rei, e più capi di delitto purchè risultino dal medesimo processo in tutto lire dieciotto lit. 18.
 In tutti questi casi, se li capi di delitto saranno più, & li rei più, & s'ijno più processi sopra ciò fabricati l'honoratio si doua d'uplicare rispettivamente come sopra rfferendo congrua congruis.
 Per le relationi distinte nelle cause capitali, oue si tratta d'vn sol delitto lire dodeci lit. 12.
 Essendo più capi per il primo sempre lire dodeci lit. 12.
 Et per caduno degl'altri lire sei, con che l'honorario non possa eccedere in tutto lit. 24.
 Et essendo più rei, e trattandosi d'vn sol delitto, ò più in tutto alla forma però come sopra lire trenta sei lit. 36.
 Per le relationi distinte per le cause non capitali si pagherà la metà rispettivamente, come sopra.
 Per compilar dette relationi habbi per ciascun foglio scritto in forma di relatione soldi dieci lit. 10.
 Ma se detta relatione sarà compilata dall' Attuario si pagaranno al medesimo con altri soldi

di dieci per la scrittura di ciascun foglio. lib. 100.
 Per le visite de cadaveri, ò delitti, de quali resta al reo
 il segno nelle cause capitali lire sei lib. 60.
 Nelle cause non capitali lire tre lib. 30.
 Et non v'essendo delitto non si paghi cos'alcuna. lib. 0.
 Per la descrizione de beni in caso di confiscatione
 essendo vn sol reo lire sei lib. 60.
 Essendo più rei viuenti in comunione in tutto
 lire nove lib. 90.
 Per l'apprensione de beni confiscati si pagherà il reo al
 medesimo, che per la descrizione rispettuame-
 nte come sopra. lib. 60.
 Per la dichiarazione, che li ereditori habbino
 miglior ragione del Fisco ne beni confiscati
 per ogni cento lire, lire due lib. 200.
 Per li datti in pagamento à ereditori de beni con-
 fiscati non comprese le lire due per cento dat-
 te per la dichiarazione per ogni centenario di
 lire, lire tre lib. 300.
 L'honorario, ò salario per le foderate dichiaratio-
 ni, e datti in pagamento da darli al Sig. Castellano
 stellino da vn solo creditore, ò più, ogni qual
 volta il credito sarà commune non eccedano
 lire sei cento lib. 600.
 Mà non essendo l'interesse commune ogni cre-
 ditore pagherà il suo salario à proportione
 del credito dichiarategli, & beni assignate-
 gli con che non ecceda per ciascun creditore
 la detta somma di lire seicento lib. 600.
 Per la dichiarazione, che li beni sijnò stati male,
 ò per errore appresi dal Fisco per ogni lire cen-

to lire vna lib. 100.
 Et in questo caso non possa il salario eccedere,
 quando l'interesse fosse fra ereditori commune
 lire cento lib. 100.
 Mà non essendo commune ogni creditore paghi
 il salario à proportione del suo credito à rag-
 gione d'vno per cento, purchè il salario non
 ecceda la detta somma di lire cento.
 Auertendo, che in caso, che li beni confiscati non
 sijnò sufficienti per pagare tutti li ereditori si
 dourà offorare il medesimo, che si dirà da
 basso nelle cause di concorso de ereditori.
 per le dichiarazioni, & datti in pagamento che
 si douranno fare per le doti delle donne a l'
 hora viuenti non potrà il Sig. Castellano, ne
 altri Officiali consegnare cos' alcuna dalle
 medesime donne, ma sarà lecito tanto al Sig.
 Castellano, quanto à gl' altri Officiali conse-
 gnare ne beni confiscati, senza pregiudicio però
 sempre delle medesime doti li loro honorarij,
 salarij, e mercedi rispettuamente.
 Stoccorresse, che nel deseriure, confiscare, &
 apprendere beni alcuni di delinquente, quali
 fossero communi con vna persona, ò più non
 delinquente per la dichiarazione, & rilasso, il
 Sig. Castellano non habbi più d'vn feudo, &
 anco meno alla ratta conforme al valore de
 beni da rilasciarsi all' arbitrio del Procuratore
 della causa.
 per le figure preuentorie di consignarsi non si
 paghi cos'alcuna.

8
 In caso che gl' Ill.^{mi}, e Reu.^{mi} Vescovi, e Conti, o facciano nel loro primo ingresso il Decreto gracioso, & in qualunque altro caso si comandasse di farlo per la liberatione di ciascuno del reo rispetto a delitti capitali compreso il salario della dichiarazione, che quel tale si in caso di non godere del beneficio de' tali decreti, essendo vno del delitto lire dodici

Essendo più per il primo lire dodici
 E per caduno de gl' altri lire sei

E per li delitti non capitali si paga la metà alla rata come sopra

Essendo più capi risultanti dal medesimo processo, o altri s'offerri come s'è detto di sopra per le liberationi.

Per la presentatione delle lettere, o decreti de' Superiori soldi otto

Ne le cause, nelle quali non è imposta pena corporis afflicta si tenuto ricevere le difese, & che l'Inquisitor, o processario farà per mezzo d' un Procuratore, se prima il reo hauea esaurato il Fisco, & per l'admissione à detta cauzione habbi il Sig. Castellano lire vi

Hauea anco il Sig. Castellano il terzo delle compositioni, condanne ed' effetti ch' entreranno in Camera, dedotti prima tre soldi per lira, che si deuono al Fscale, e Cancelliere.

Per le Cause Civili.

I l. Sig. Castellano per l'assoluzione ab obsequatione iudicij, & in altri casi, come di dichiarazione,

*vide statuta
 super
 de legatione non est
 vol. nono
 in capitulo*

salario non debetur pro credito deducto in iudicio, sed pro eo, quod pronuntiat debitor postquam iuravit contra forenses G. in it. de is

9
 ch'aratione, che l'istanza della causa principale si passata, & l'appellatione si stata deserta, & spirato il secondo fatale strarandosi di lire quattro cento inclusiuamente sopra habbi lire sei

Da lire quattro cento esclusiuamente fino a lire ducento inclusive lire tre

Da lire ducento a basso lire vna, e soldi dieci

Per segnare, o concedere le repositioni (quali si douanno sempre concedere, & elequire sumptibus pretentis, & in fine cuius de iure) habbi per ogni cento lire, lire due

Purchè non ecceda l'honorario la somma in tutto di lire cento cinquanta

Per il rilasso de beni riposti, o vero ordinationi di doueti quelli subastare, se si farà senza cogatione di causa, cioè senza oppositione della parte habbi in tutto lire vna, e soldi dieci

Et s'accomodi di meno conforme alla quantita del debito, cioè se la somma sarà minore di lire cento

Se costat il fatto, o ordinatione si farà con cognitione di causa habbi la metà di quello si farà dato per ottenere la repositione, dichiarandosi, che non vi si cognitione di causa, quando la parte non facea oppositione nell'atti.

Per li mandati de capiendo li sospetti di fuga per di biro ciuile da lire cento inclusiuamente a basso lire tre

Et da lire cento sopra s'offerri il medesimo che s'è detto delle repositioni purchè il salario non ecceda

INDAZI
 PARAZ

Per l'admissione, & esame di ciascun testimonio	lire vna	lire 1.10.
Per le interlocutorie sopra qualche articolo di ragione di ad arbitrio del Procuratore della causa con che l'honorario non ecceda	lire sei	lire 6.10.
Per l'admissione dell'appellazioni	lire tre	lire 3.10.
Per le altre ordinazioni niente.		
Per diffire il giuramento decisiuo da vn scudo	a basso soldi dieci	lire 1.10.
Da vn scudo fino a due, lire vna		lire 1.10.
Da due scudi fino a lire trenta, lire vna soldi dieci		lire 1.10.
Et da li in su, lire due		lire 2.10.
Per le viste de luoghi controuersi	lire tre	lire 3.10.
Ma se il luogo controuerso sarà lontano vno miglio dalla riva del Lago lire quattro		lire 4.10.
Se sarà più lontano	lire sei	lire 6.10.
Et in questo caso habbi ancora la cavalcatura, & le spese cibarie, che in tal'occasione necessariamente si faranno, dalle quali spese cibarie possa il litigante liberarsi pagando lire tre soldi		lire 3.10.
Per le presentazioni delle lettere de Superiori dirette al Sig. Castellano ferrate, & sigillate soldi otto		lire 8.10.
Per l'interposizione de decreti nelle donazioni, addottioni, emancipazioni, tutela, & cure, contratti de minori, donne, e Comunità, e simili, & d'importanti soldi dieci		lire 10.10.
Ma se in riguardo de contrahenti si trasferirà precò a caso d'alcun particolare nell'Isola,		lire

lire vna soldi dieci	lire 1.10.
Et in Orta in simil caso in giorno di mercato	lire 1.10.
Et in altri tempi in Orta lire tre	lire 3.10.
Nelli altri luoghi più lontani in simili casi s'observerà, come s'è detto di sopra per le viste.	
Non potrà però il Sig. Castellano trasferirsi in alcun luogo senza essere richiesto in modo che si sempre in libertà delle parti a portarsi nell'Isola, o vero in Orta.	
In detti casi non potendo, o non volendo trasferirsi per la delegazione da farsi in qualche persona habbi lire vna, e soldi dieci	lire 1.10.
Per le legalità soldi otto	lire 8.10.
Per la presentatione, & esecuzione delle lettere suffidiali oltre il salario, che se li dourà per disposizione della presente tassa soldi dieci	lire 10.10.
Per la spedizione delle lettere suffidiali lire vna, e soldi dieci	lire 1.10.
Per le presentazioni, e spedizioni di simili lettere che si fate s'è a favore de forastieri lire tre	lire 3.10.
Per le sentenze diffinitive nelle cause d'appellazione, o commessa al consiglio di Satio, o altrimenti lire sei	lire 6.10.
Per le sentenze, doue non si tratta de somme certate, come di restituzione in integrum, o d'alcun fatto, come sarebbe di render conti d'alcuna tutela, e cura, o altra amministrazione, o di dover divider beni communi, o che alcuna proprietà si sottopolla, o libera da lertutà, o simili si pagherà ad arbitrio del Procuratore	

*l'Avvocato non debba aver più che de' procuratori come
secondo modo con la al l'incanto in bene. Lombardi
Geni 1744. 11. 17. 15. 19. 20*

14
tore della causa conforme la qualità del ne-
gozio, purché non ecceda lire dodeci — lire. 12.00.00
Per vedere le scritte si darà ad arbitrio del Pro-
curatore, con che il Sig. Castellano, non possa al-
mai pretendere più di lire sei — lire. 6.00.00
A Commissioni delle cause d'appellazioni, & altri istanti
dove la sentenza si debba poi dare dal Sig. Castellano
Castellano per disposizione del Senato, & vuole
ancora a qualsivoglia Delegato, & alli Com-
missarij non si darà per le sentenze diffinitive
più di due per cento.
Per le decisioni dell'articolo d'appellazione, & al-
tri a Giudici delegati lire sei — lire. 6.00.00
Per le dichiarazioni nelle cause di concorso de
creditori il Sig. Castellano habbi due per cen-
to iuxta vires patrimonij, se questo non sarà
sufficiente per pagare tutti li creditori, ma se
sarà sufficiente, & maggiore habrà il salario
conforme la quantità de' debiti del medesimo
patrimonio.
Nell'atto della Commissione dell'appellazioni,
ò al Consiglio di Savoia si dovrà tassare il sala-
rio del Giudice, & suo Attuario.
Non salario di Giudice ordinario, ò Delegato,
ò Commissario, ò Compromissario possa ec-
cedere la somma di lire sei cento — lire. 600.00.
Le Cause d'appellazione da scudi cento inclusi-
ve a basso si dovranno commettere alla for-
ma del Statuto, che dispone in questa materia
a Dottori però, che habbino nella giurisdic-
tione temporale della Chiesa di Nostra, & d'ò d'ò

15
vicino alli confini di questa per cinque miglia
& questo s'intende ancora delle cause, che fin-
douranno commettere al consiglio di Savoia con-
forme alla disposizione del Statuto in questa ma-
teria.
Gl'articoli, se le cause sijnò appellabili, ò no
douranno commettere come sopra, & effec-
tarsi decisi in termine d'un mese continuo con fa-
coltà al Sig. Castellano di prorogare il termi-
mine per vn'altro mese ad istanza delle parti, ò
d'vna d'esse, le quali non possono sospen-
dere detti termini. Nelli reclusi, &
quali in questa materia si spediranno, ancorché
non vi si è espresso s'intenderà sempre prescritto
il termine, come sopra, & che l'articolo si de-
ba commettere come sopra.
Non potendo la parte, la quale haueà appellato,
presentare alla forma del Statuto il libello ap-
pellatorio il primo giorno dopo admetta l'ap-
pellatione potrà presentarlo in termine di dieci
giorni continui, e parimente non potendo fare
lo intimare alla forma del Statuto. Messo giór-
no della presentatione potrà farlo intimare in
termine di tre giorni continui dopo il giorno
della presentatione, & in tutti due questi casi
sopra l'impedimento si farà alla semplice asser-
tione dell'appellante.
Tassa per il Cancelliere nelle Cause Criminali.
PER le liberationi delle cause capitali, ò non
capitali anco in virtù delle grazie, ò decreti
gratiosi,

graciosi, & per quelle cause, nelle quali si farà la
composizione, e per li rilaschi, usure, descrittio-
ni, & apprensioni habbii la metà respectiuame-
mente di quello testa stabilito per il Sig. Ca-
stellano.

Nelle cause però idue si fa la composizione rice-
uendo la sua porzione delle composizioni non
possa farli pagare così alcuna per il processo, ma
eccetto che in caso la composizione fosse re-
nue, & il processo importasse di più possi com-
presa detta comparitione farsi pagare il reman-
ente, che importerà di più il processo.

Per la presentatione de testificati, & grazie ancor
che fossero più delitti, e risultanti da diversi non
processi soldi cinque ————— lir. 15.

Per il rogito del giuramento di ciascun testimo-
nio a diffesa essendo vn sol reo soldi quin-
decim ————— lir. 15.

Essendo più rei lire vna ————— lir. 1.

Per la copia de processu estratti in forma, che ha-
no venticinque righe almeno per foglio essendo
vn sol reo per ogni foglio soldi dodici ———— lir. 12.

Non essendo estratto soldi noue ————— lir. 9.

Essendo più rei, e trattandosi di Comunità
per ogni foglio estratto soldi quindici ———— lir. 15.

Non essendo estratti soldi dodici ————— lir. 12.

Per la compilazione, e copia delle relationi di
stato di causa ad istanza delle parti, ancor
che fossero più rei per ogni foglio di carta
tagliata, e scritta in forma di relatione lire
vna ————— lir. 1.

Facen

Facendosi la compilazione del Sig. Castellano si
pagarà al Cancelliere solamente soldi dieci ———— lir. 10.

Li altri soldi dieci poi si pagaranno al Sig. Ca-
stellano, come sopra.

Per le relationi diffinitive s'osserrarà l'istesso.

Nelle dichiarazioni, che li creditori habbino me-
glior ragione del Fisco ne beni confiscati nella
detti in pagamento d'essi beni nelle dichiarazio-
ni, che li beni siano stati male, o per errore
appresi dal Fisco, e nella rilaschi de beni com-
moni habbii il quarto ad radda di quello testa
stabilito per il Sig. Castellano.

Per le denoncie, che portano li Consoli in scritto
soldi quattro ————— lir. 4.

Se le seruirà il Cancelliere soldi otto ————— lir. 8.

S'eccezzuano O. 12, & Isola, quali non pagano
per le denoncie ne per le usure.

Per la presentatione delle composizioni soldi
quattro ————— lir. 4.

Per il rogito delle figurà presentonite lire vna, e
soldi dieci ————— lir. 1.10.

Hauerà ancora doi soldi per lira delli denari, che
si pagaranno in Camera per le composizioni,
o condanne.

Per il Fiscale della Risiera.

NELLE librationi di cause capitali, o non
capitali, anche in virtù di grazie, o per de-
creti graziosi, o per composizioni, e per gli
esami de testimonij a diff. la, e nelle relationi
di

C

di

di stato di causa, e d'innitue habbi il quarto
rispettivamente di quello si darà al Sig. Cas-
tellano.

Nelle visite, descrizioni, & apprensioni habbi il
terzo ad ratam di quello si darà al Sig. Cas-
tellano.

Per le figure preuentorie niente.

Nelle dichiarazioni, che li Creditori habbino
miglior ragione del Fisco ne beni confisca-
ti, ò che li beni siano stati male, ò per errore
appresi, e nelli datti in pagamento di detti
beni in cadun de sodetti casi lire tre — lir. 3.

Per li Notari Civili.

CHè li Notari Arturarij sino tenuti restituire
gratis alle parti gl'Instrumenti, & altre
scritture tanto publiche, quanto priuate, po-
lice, confessi, elibri, & simili, che nelli loro atti
saranno stati prodotti con la sola mercede di
soldi tre il foglio, eccettuato che per li libri,
quali fossero stati prodotti, per quali si darà
solamente vn honoranza, la quale non possi-
mi essere maggiore d'vno scudo, mà bensì
minore ad arbitrio del Giudice.

Che nian Arturario possa togar pena, ne relationi
in causa propria sotto pena di nullità, & della
suspensione dell'officio.

Che habbino li sodetti Notari Arturarij la quarta
parte de gl'honorarij, ò salarij delle sentenze,
condanne, ordinationi, executioni, sepositio-
ni

ni, precetti inmissiui &c. illi sequestri, ò de
positi, che si debbano al Giudice, e con questi
s'offerri, come s'offerri col Giudice ne col
stabil debite, & congruè referendo &c.
Per il rogito delle comparitioni, ò s'anno-
tationi ne libri della banca per la Communità
soldi quattro — lir. 4.

Per li particolari soldo duoi — lir. 2.

Per il rogito delle relationi soldo duoi — lir. 2.

Se l'attendanno essi in tutto soldo quattro — lir. 4.

Et essendo finitioni fare à più, soldo sei — lir. 6.

Per il rogito del giuramento di ciascuno rest' monio
soldo cinque — lir. 5.

Per la copia de processi per ciascun foglio extra-
to in forma stretta di r ghe vent' almeno per
pagina soldo noue — lir. 9.

Et delle Communità soldo dodeci — lir. 12.

Per la presentatione delle lettere chiuse e sigilla-
te dierte al Sig. Castellano soldo cinque — lir. 5.

Nelle visite de luoghi controuersi habbi la metà
di quello si da al Sig. Castellano, oltre la spesa
della caualatura, quando si da al Sig. Castel-
lano, e doue per le spese cibarie al Sig. Castel-
lano si danno lire tre habbi lire vna, e soldo
dieci — lir. 2.10.

Per rogito delle appellationi soldo cinque — lir. 5.

Per rogito della presentatione del libello appella-
torio, e della figura de stando — lir. 5.

Per rogito delle figure de stando, & parendo
lire soldo cinque — lir. 5.

Sino obligati gl'Attuarij notare sopra li precetti
effec-

effecutioni da quanti Effecutori donò esser fatta, in l'effecutione, & repositione, & rasser la lor mercede separatamente, auertendo a non mandare più di quello ricercherà la qualità del negotio sotto pena della perdita del salario, & della mercede di tutto il processo.

Per l'effension delle relationi della effecutioni, & repositioni da lire cento a basso soldi cinque

que _____ lir. 50.

Da li in su soldi dieci _____ lir. 100.

Essano tenuti ridulle in scritto subito sotto pena della perdita del salario, & della mercede di tutto il processo.

Per il rogio delle relationi de possessi soldi cinque

que _____ lir. 50.

Per l'ordine de seleva i pegni soldi cinque _____ lir. 50.

Li medemi Attuarij faranno obligati sotto pena della perdita de salarij, e mercede de processj, de quali faranno annotatione ne loro libri, ne giorni di banco portare appresso di se tutte le volte, che andaranno alla banca copia della presente tassa.

Al Notaro Cancelliere della Reaiera.

PER la legalità soldi dieci _____ lir. 100.
Il medemo sotto pena di scudi dieci d'applicarsi al nostro Fisco sarà obligato nell'atto dell'ingresso di ciascun Castellano Sindacatore, e Governatore presentargli vna copia della presente tassa, & ricevere il giuramento del

del medemo, che l'offerirà, e farà offerire. Li Notari Attuarij sino obligati registrare subito le relationi dell'effecutioni, repositioni, rileni, & subhastationi sotto pena della perdita dell'honorario, & salario della causa, e mercede del processo tutto.

Per il rogio, subhastationi de stabili soldi cinque

que _____ lir. 50.

Per il rogio de rileni de pegni soldi doi,

mezzo _____ lir. 25.

Che introdotta vna causa nelli atti d'alcun Attuario debba continuarsi presso il medemo ancora nella seconda, & terza, e più instanze, ne possa variarsi senza causa da conoscersi somaria.

Che li Notari, & Attuarij delle cause commesse al Consiglio di Sauijo, & d'appellatione, & altrimenti delegate, & compromesse sino obligati offerire la presente tassa in quel modo, che sono tenuti gl'Attuarij della Riviera, auertendo, che circa i salarij, & honorarij dovranno regularsi giusta al limitato a Commissarij, & Giudici federti, come in questa, & non al douero al Sig. Castellano.

C'Attuarij in materia della mercede douuta alli effecutori per li viaggi dovranno regularsi secondo la distanza di ciascuna terra annouata qui a basso, cioè.

Ameno. doi miglj.

Atmeno. doi miglj., e mezzo.

Bassula. tre miglj.

Carcega

Carcegna. vn miglio, e mezzo.
 Cheggino. trè miglij.
 Coiro. quattro miglij, e mezzo.
 Crabbia. doi miglij.
 Cassano } Territorio d' Ameno trè miglij, e mezzo;
 Crino }
 Corcogno. doi miglij.
 Hortallo. doi miglij.
 Hortello. vn miglio.
 Imolo. vn miglio, e mezzo.
 Legro. vn miglio.
 Miasino. vn miglio, e mezzo.
 Milanetto. territorio d' Ameno, doi miglij, e mezzo.
 Pettensco. vn miglio, e mezzo.
 Pifogno. doi miglij.
 Pradolongo. doi miglij, e mezzo.
 Vaciggho. vn miglio, e mezzo.
 Vacigghetto. vn miglio, e mezzo.
 Vignallo commune, e Parachia d' Oira vn miglio, e mezzo.
 Alzo. vn miglio, e mezzo.
 Asola. trè miglij.
 Artò. due miglij, e mezzo.
 Boletto. trè miglij.
 Barzegno. doi miglij, e mezzo.
 Briallo. doi miglij.
 Bristo. vn miglio, e mezzo.
 Briollo. quattro miglij.
 Centonara. doi miglij.
 Cesera. trè miglij, e mezzo.
 Colma. trè miglij.

Egro.

Egro. doi miglij.
 Garfona. trè miglij.
 Gogno. quattro miglij.
 Lagna. vn miglio.
 Monte S. Giulio. doi miglij.
 Oira. trè miglij, e mezzo.
 Pella. vn miglio.
 Piana. cinque miglij.
 Pianezza. trè miglij.
 Poggio. trè miglij.
 Preno. trè miglij, e mezzo.
 Roncho di sotto. doi miglij.
 Roncho di sopra. doi miglij, e mezzo.
 Sazza. doi miglij, e mezzo.
 Santo Maurizio, e Cassine di quel conorno. doi miglij.

Per li Sieri, & publici Stradari, & Esecutori.

PER l'Executioni, & repositioni da lire cinquanta inclusamente a basso habbino per ogni lira vn soldo
 Da cinquanta fino a ducento per le prime lire cinquanta
 cinquanta soldi cinquanta, e poi per ogni lira
 fino a ducento vn soldo
 Da ducento fino a qualsuoglia somma restan-
 do fermo il soldo per lira fino a lire cinquanta
 & il sellino fino a ducento per ogni lira di più
 delle lire ducento vn quattario
 Con che la mercede dell' esecutori non possa mai
 eccedere in tutto lire ventasei
 Auertendo, che se faranno più debitori da do-

utis

curato niuno ardisca in atto dell'esecuzione di qualsivoglia forte, o doppio, prima del decendio levar pegno, o denaro dalla casa, o luogo dell'escurato per la mercede o salario di tal' esecuzione, ouero per alcuna spesa della lite, mà solo per la mercede loro dell' esecuzione, e per qualsivoglia altra spesa sporale, o salario &c. S'offerui inuoiabilmente l'istesso ordine, e modo quele s'offerua, & offeruarà per la somma principale, o vogliam dire debito.

Che non pòssino li Fanti, o Esecutori sotto le medeme pene pretendere, o ricevere da chi li volesse dare spontaneamente per mercede d'esecuzione alcuna più di quello sia ordinato in questa tassa.

Che siano obligati li medemi sotto le medeme pene d'applicarsi come sopra, il giorno medemo, o al più il giorno seguente doppo fatta l'esecuzione andar alla casa dell'Attuario della causa, o vero d'altro Notaro in sua assenza, qual dourà esser rogato in referendo a far la relazione dell'esecuzione fatta distinta, e chiara.

Che non ardischino li medemi sotto le medeme pene d'applicarsi, come sopra doppo fatta l'esecuzione andar a rileuar pegno alcuno escurato senz' ordine sottoscritto o dal Sig. Castellano, o dall' Attuario della causa, & hauendolo douranno immediatamente sotto le medeme pene d'applicarsi per la metà al Fisco nostro, & per l'altra metà al creditore, andar a riluar li pegni venderli al publico incanto, e farne la relazione come à basso con mercede come sopra, rispettuosamente.

Che doppo l'esecuzione fatto il rileuo de pegni, e le substa-

substantioni debbano li Fanti, o Esecutori sotto le medeme pene d'applicarsi per la metà al Fisco nostro, & per l'altra metà al debitore andare almeno nel termine di due giorni a casa dell'Attuario della causa, & in sua assenza d'altro Notaro a farli la relazione chiara, e distintamente di tal rileuo, incanti, e vendite de pegni esprimendo la qualità, e quantità de pegni, il prezzo, che ne sarà cauato, & il nome del compratore di quelli.

Che niun Fante, o Esecutore ancorche l'esecuzione, o incanto fosse stato fatto, o si facesse da altri, possa ne per se medemo, ne per altri comprar mobili, o pegni, che si vendano all'incanto sotto le medeme pene da incorrersi ipso iure, & facto irremparabilmente, e di più della perdita del prezzo, e pegni d'applicarsi, come sopra, e se alcuno non Fante, o Esecutore ardisca di colludere con Fanti, o Esecutori, e comprar pegni per restituiti, o riuenderli a loro, o in qualsivoglia altro modo haue per simil effetto intelligenza oltre la perdita del prezzo, e pegni incorra nella pena di dieci scudi d'applicarsi come sopra.

Che non possino ricusar alcuna Impresa, che se li commetta senza legitima causa all'arbitrio del Sig. Castellano sotto pena di far tutto vn giorno di mercato alla cartena insieme.

Che non possino pignorare li mobili istrascritti per qualsivoglia debito ancorche privilegiato, se non hauevano ordine espresso dal Sig. Castellano sotto pena della perdita della mercede, e di più di due scudi d'applicarsi per la metà al Fisco nostro, & per l'altra metà all'escurato. Quali mobili sono gli istrascritti, cioè

tegole, o prede, vsei, ante da fenestre, cadenzazi, serrature, & altre cose assise poste in opera nelli edificij, e di più la catena da fuoco, & il valo da far cuocere cibi, quando non ne hanno più d'vno, ne il letto d'alcuna donna, ancorche commune col marito, ne si possino pigliare, o sequestrare libri, e scritture di qualsuoglia sorte, ne carei, aratri, zappe, badili, falciette, ranze, & altri simili instrumeti necessarj a gl'operari per guadagnarsi il viuere, o per l'agricoltura, ne alli Molinari gl'utensilij destinati all'vso del macinare, ne le bestie aratorie durando il tempo de seminatij, e de raccolti, cioè da mezzo Febraro fino per tutto Marzo, & da mezzo Giugno per tutto Luglio, & da mezzo Settembre fino a Santo Martino, ne alle donne le loro vesti necessarie però, ancorche non fossero dotali, lasciendo che per cose dotali si conferuino li priuilegij di ragione, & in caso di contrauentione le cose sodette pigliate per pegno o poste in sequestro subito s'ino rilasciate ex officio alli debitori senza spesa alcuna.

Che il Seruitore dell' Vniuersità possa fare l'execuzioni tutte tanto per le taglie, che s'impongano dalle Communità, quanto dall' Vniuersità per qualsuoglia somma, & Paltre fino a lire venti.

Sarà lecito al medemo far le repositioni fino a qualsuoglia somma conforme s'è offeruato per il passato.

Per li Sbirri nel Criminale.

PER intimatione de preceiti, inquisitioni, e simili per ciascuna intimatione, ancorche si facesse ad istanza

istanza dellirei si pagará conforme sarà tassato dal Cancelliere sopra detti preceiti hauero riguardo alla lontananza de luoghi, conche però non si meno di soldi cinque eccettuato Piano, e Coiro, che pagaranno soldi quindeci eccettuati Isola, & Orta, che non pagano.

Per citare li testimonija di sessa soldi cinque per caduno oltre li miglij, ma ad officia ad istanza del Fisco niente.

Se ad istanza de querelanti soldi cinque per caduno, oltre li miglij.

Per la captura de rei lire noue _____ lir. 9.

Se la farà in Isola, o Orta la metà.

Se andaranno alla casa di qualch'vno con la captura per prenderlo, o in altro luogho, e ne faccino la perquisitione, & il reo fugga, o non lo ritrouino habbino la loro mezza captura rispettuamente come sopra, con che non la possino pigliare, se non vna sol volta.

Se si metterà prigione qualch'vno, che fosse già in Castello habbino per la captura lire due lir. 2. !

E per il cadenzazo lire vna, e soldi dieci _____ lir. 1.10.

Se alcuno si constituerà spontaneamente, & effectiuamente vadi prigione habbi il solo cadenzazo, cioè lire vna, e soldi dieci _____ lir. 1.10.

Quelli, che si costituiscono, e non vanno prigione non paghino cosa alcuna.

Per la custodia de Rei essendo vn solo, o due habbino per caduno ogni giorno soldi cinque _____ lir. 5.

Essendo

30
 Essendo tre habbino per caduno solo soldi
 quattro ————— lir. 4.
 Essendo più di quattro habbino per caduno solo
 soldi tre ————— lir. 3.
 Non possa il Barigello, o custode delle carceri, o
 altro Sbirro per se, o per altri somministrare gli
 alimenti a carcerati anche per causa capitale sotto
 pena della privatione dell'ufficio, e perdita de
 gli alimenti da incorstersi ipso iure, & facto, ma
 se il Sig. Castellano giudicherà non complice alla
 bona giustizia, che il reo viene da suoi di casa
 gli alimenti prouederà che li sij datti da altri,
 fuori che da Sbirri.
 Per le visite doue si dà al Giudice lire sei, lire
 vna ————— lir. 1.
 Et doue si dà lire tre habbino soldi dieci ———— lir. 10.
 Nelle descrizioni, & apprensioni lire vna ———— lir. 1.
 Per Psecuzioni nelle cause criminali habbino il
 medesimo, che se li dà per le ciuili, & il medesimo
 s'offerui nelle reclusioni de pregni, & faccino le
 relationi, come s'è detto, e sotto le medesime
 pene, che è nelle cause ciuili.
 Per la torra de Rei lire tre ————— lir. 3.
 L'armi, che si leuano a quelli, che saranno
 messi prigione, se li restituiranno se saranno
 assoluti per giustizia.
 Ciascuno Castellano, Sindaco, e Governatore
 nell'atto di prendere il possesso farà obli-
 gno giurare in mano del Cancelliere dell'
 Vniuersità d'osservare, & di far osservare la
 presente statuta, & di più il primo giorno giuri-

dico

31
 dico sarà tenuto far giurare il Fiscale, Cancelliere, & Attuarij d'osservare similmente la
 statuta, che a ciascun di loro resta prescritta, come sopra &c.

In Gozzano, e Pieve s'osservarà la medesima statuta in tutto eccetto ne capi infra scritti in riguardo dell' incommodità del Giudice à portarsi colà, per il che è sempre stato solito darli qualche esca di più di quello faceffe la Riviera superiore.

PER li precetti esecutori, e seposizioni si pagará al Sig. Castellano a ragione d'vna soldo per ciascuna lira ————— lir. 1.
 Per le sentenze ne giudizi possessori per ogni cento lire, lire cinque ————— lir. 5.
 Per le sentenze distintive nelle cause ordinarie per ogni cento lire, lire cinque ————— lir. 5.
 Per li datti in pagamento giudiciali per ogni cento lire, lire due soldi dieci ————— lir. 2. 10.
 Con che li salarij non possono eccedere in tutto lire sei cento come resta di sopra tassato.
 Per le visite ciuili nel Borgo di Gozzano ne giorni, che sij tenuta banca in tutto lire tre ————— lir. 3.
 Fuori per il territorio di Gozzano ne giorni sodetti lire sei ————— lir. 6.
 Con che il Sig. Castellano non possi elegerli altri giorni senza il consenso di chi lo ricerca per le visite.
 In altri giorni si pagará, come resta tassato per la Riviera superiore ne luoghi più lontani d'vno miglio

32
 miglio dalla riva del Lago, & l'istesso in ogni
 tempo si pagará delle altre terre.
 Per le interocatorie come statuzioni di termini,
 prononcie di positioni, e simili si pagará con-
 forme al consueto soldi dieci 10.

Nelle cause criminali s'offerará, come resta
 disposto fuori che per le visite per le quali nel
 Borgo di Gozzano per le rapinali si pagará al
 Sig. Castellano lire sei 6.
 Per le non rapinali lire tre 3.
 Fuori per il territorio, e per le altre terre si paga-
 rá il doppio.

Il Fiscale, & Attuario habbino rispettivamente ad
 ratam conformem s'è detto de gl'altri della Ri-
 viera superiore.

Comandiamo, che s'offerui inuolabilmente la
 predetta cassa, & ordina in essa contenuti tanto
 nella Riviera superiore, come nell'inferiore
 rispettivamente fin che non venga da Noi
 ordinato in contrario. Dat. in Gozzano dal
 Pal. nostro Episcopale li 20. Novembre 1689.

Signat. Gio. Battista Vescovo, e Conte &c.
 Sottoscritt. Abb. G. Capella Segretario &c.
 Et sigillas. &c.

Per il S. Castellano.

- | | |
|---|--------|
| 1. Per la presentazione di qualsivoglia Patente d | 6 |
| 2. Per la presentazione della licenza di porca:
nel il finca | 1. 10. |
| 3. Per la licenza o tolle di Sollasso | 15 |
| 4. Per una informazione ordinaria | 6 |
| 5. Per la licenza di daro il fuoco a Draghi. | 15 |

Terre che pagano la dogna
 al S. Castellano, oggord in vece di esse
 quanto segue in cadaun anno.

Bianca ed alpe	1. 5.
Pella	1. 10.
Pirillo	1. 10.
Nonio, ossia frangno	1. 10.
Cetani	1. 10.
Frascina	1. 10.
Pogno	1. 10.
Scoppio	1. 10.
Ricasso	1. 10.
Givo	1. 10.
Arata	1. 10.
domano compresio di catani	1. 10.
	<u>20. 15.</u>

Il Pubblico di Sozzano paga al S. Castellano
 l'istesso del portorio 12.

Per la VISITA delle Strade
in occasione del Risparmio del capo V.
del Sindario.

Grà	6	—
Prato	9	—
Nonio	18	—
Cesara	6	—
Grassano	6	—
Nono	3	—
2. ^o giorno.		
S. Maurizio	6	—
Bioglio	6	—
Pegno	18	—
3. ^o giorno.		
Pella	6	—
Alip	6	—
Centomara	3	—
Orto	6	—
Osio	6	—
Orta	18	—
4. ^o giorno.		
Orsico	2	—
Allegro	3	—
Valinigo	6	—
Asprano	21	—
Lorralto	3	—
Corcozzo	3	—
Imbta	2	—
	<u>163</u>	—

5. giorno
Peschiera retrovia

Miasino	163	—
Prigione	6	—
Armeno	21	—
Cajro	6	—
Davola	6	—
Carcegna	6	—

6. giorno.

Pelenaro	6	—
Crabio	6	—
Piana	9	—
	<u>225</u>	—

Visita delle Strade
di Giovanni e sua Breda

al S. ^o Castellano	30	—
al Sig. ^o Cancelliere	11	—
alle Spese della Breda	2	10
al punto A. Giovanni	2	10

FONDAZIONE
MARAZZA

Per il 15^o Cancelliere
dell'oprio della Castellania.

1. Per la registrazione di qualità doglia l'aranta. 3. --
2. Per la registrazione del docento permissivo del porro
dell'oprio. 1. 10. --
3. Per la disputa che prestasi da chi da dienza del porro
tutti onendo figlio di famiglia o famigliani. 15. --
4. Per il giuramento dei campani. 15. --
5. Per la licenza di abbominare il Drago. 1. 10. --
6. Per la fede d'averò d'essere la criminale. 1. 10. --
7. Per la fede di liberazione la criminale. 1. 10. --
8. Per la signoria de biens vicende. 1. 10. --

Per il 15^o Incausore.

1. Il Publico di Juvano all'atto del porro. 12. --
2. del capone. 12. --
3. Al 15^o Sindicatori per la sentenza epulativa paga
il Castellano Felippi A. 6. civic. 12. --
4. Il Publico di Lario paga all'atto del porro. 12. --

EX STATVTIS RIPARIAE OPPIDI ORTAE.

Castellanus, & Iudicibus rector federe diebus Lunae,
Louis, & Sabbati hora Vesperarum, pro fure reddendo,
nisi ij dies fuerint Feriati in honorem Dei, &
Sanctorum, vel ex necessitate Hominum.

Dies autem Feriati sequuntur, viz.

Mense Ianuarij.

C ircumcisio D. N. Ioh. Christi	die 6.
Epiphania Domini	die 7.
S. Iuliani Castellorij	die 17.
S. & Leonij Abbatis	die 20.
S. Fabiani, & Sebastiani	die 21.
S. Agneti Virg. & Mariani	die 28.
S. Gaudemij Epif. opi Nozarie	die 28.
S. Pauli Converterio	die 29.
S. Iulij Conf., & Faronij ctm. Olana	die 29.

Mense Februarij.

Purificatio Beati. Virg. Mariæ	die 1.
S. Blasij Epif. Copi. & Mariani	die 2.
S. Agathe Virg. & Mariani	die 5.
S. Apollonie Virg. & Mariani	die 9.
S. Mathew Apostoli	die 24.
Exordio Dieclib	die 25.
	Mense

Menſe Martij.

S. Albini Epifcopi, & Confefſoris	die 1 ^a
S. Thomæ de Aquino Confefſoris	die 7 ^a
S. Gregorii Pape, & Confefſoris, & Eccleſiæ Doctōris	die 12 ^a
S. Iofepi Confef. ſponsi S. V. M.	die 19 ^a
S. Ioaquimi	die 20 ^a
S. Benedic. Abbatis	die 21 ^a
Annunſatio D. V. M.	die 25 ^a

Menſe Aprilis.

S. Eliæ Confefſoris	die 15 ^a
S. Georgii Martiris	die 23 ^a
S. Marci Evangeliftæ	die 25 ^a

Menſe Maij.

SS. Iacobi, & Philippi Apoſtolorum	die 1 ^a
Invenſio Sanctæ Crucis	die 3 ^a
S. Germani <i>epiſcopi</i>	die 4 ^a
Apparitio S. Michaelis Archang., & S. Victoris Martiris	die 8 ^a
S. Demetrii Martiris	die 11 ^a
S. Bernardini Confefſoris	die 20 ^a

Menſe Iunij.

S. Barnabæ Apoſtoli	die 11 ^a
S. Antonij de Padua	die 13 ^a
S. Bernardi Confefſoris	die 15 ^a
SS. Oronſij, & Prothæſij Mart.	die 19 ^a
Nativitas S. Ioh. Baptiſtæ	die 24 ^a
SS. Petri, & Pauli Apoſtolorum	die 29 ^a

ſignificatio Nativitatis S. Iacobi
Menſe Iulij.

Viſitatio B. V. Mariæ ad Elſabeth	die 1 ^a
SS. Quirici, & Iuliani Martiris	die 15 ^a
S. Margarete Virg. & Mart.	die 20 ^a
S. Mariæ Magdalene	die 22 ^a
S. Chriſtine Virg. & Mart.	die 24 ^a
S. Iacobi Apoſtoli, & S. Chriſtophori Mart.	die 25 ^a
S. Anne Mariæ B. V. Mariæ	die 26 ^a

S. Martini.

S. Martini Virginis

Menſe Auguſti.

S. Petri ad Vincula	die 1 ^a
Diua V. M. Anglorum	die 15 ^a
S. Oſwendij Deponſiti	die 19 ^a
S. Dominici Confefſoris	die 24 ^a
S. Marci ad Nivern	die 5 ^a
Tranſfiguratio Domini	die 6 ^a
S. Laurentij Martiris	die 10 ^a
S. Clara Virginitatis	die 12 ^a
Vigilia Aſſumptioſis B. V. Mariæ	die 14 ^a
Aſſumptio B. V. Mariæ	die 15 ^a
S. Rochi Confefſoris	die 18 ^a
S. Philippi Abbatis	die 20 ^a
S. Bartholomæi Apoſtoli	die 24 ^a
S. Auguſtini Epifcopi Eccleſiæ Doct.	die 28 ^a
Decollatio S. Ioh. Baptiſtæ	die 29 ^a

Menſe Septembris.

Vigilia Nativitatis B. V. M.	die 7 ^a
Nativitas B. V. Mariæ	die 8 ^a
SS. Nicolai de Tolentino, & Agathæ	die 10 ^a
Exaltatio Sanctæ Crucis	die 14 ^a
S. Marthæ Apoſtoli	die 21 ^a
S. Mauricii, & Geronij Mart.	die 22 ^a
SS. Coſmæ, & Damiani Mart.	die 27 ^a
Deſcensio S. Michaelis Arcangelij	die 29 ^a
S. Hieronymi Eccleſiæ Doct.	die 30 ^a

Menſe Octobris.

S. Franciſci Confefſoris, ex voto	die 4 ^a
S. Lucæ Evangeliftæ	die 11 ^a
S. Verule cum x. mill. Virg.	die 15 ^a
SS. Simonis, & Iudei Apoſtolorum	die 21 ^a

Menſe Nouembris.

Festum Omnium Sanctorum	die 1 ^a
Commemoratio S. Iuliani Deſigilorum	die 2 ^a
S. Martini	die 11 ^a

